



**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. NEL MERCATO ELETTRONICO della pubblica amministrazione, ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €**

**DETERMINAZIONE N. 711 DEL 20/11/2018 – ODA 4604238 Sc. Spec.ne in Patologia Clinica**

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente la fornitura di uno **Schermo di Proiezione** con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante o.d.a. del Mercato elettronico.

**Codice C.I.G.** Z2C25D1955

**Codice C.U.P.:** non previsto

**UPB:** S\_PATCLIN

IL COORDINATORE

- Considerato che il Dipartimento amministra risorse destinate al funzionamento delle Scuole di Specializzazione e che si rende necessario procedere all'acquisto di uno **Schermo di Proiezione** per le esigenze della Scuola di Spec.ne in Patologia Clinica diretta dalla Prof.ssa Maria Addolorata Marigliò;
- considerato che si rende necessario attivare la relativa procedura di acquisizione e fornitura mediante ricorso al catalogo MEPA;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. ... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Costatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto

tramite la presente procedura;

- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....";
  - Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo "... per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro";
  - Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
  - Rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
  - Dato atto che sul listino del catalogo elettronico MEPA, dal confronto dei prezzi effettuato è stato rilevato che i prezzi più bassi sono praticati, a livello nazionale, dalla ditta **COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO**;
  - Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
  - Ritenuto di affidare l'appalto mediante o.d.a. del Mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come da catalogo ufficiale MEPA del giorno 20/11/2018;
  - Constatato che il prezzo praticato è di 626,04 euro, più IVA;
  - Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
  - Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
    - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire la regolare funzionalità della Scuola di Spec.ne in Patologia Clinica;
    - la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'o.d.a. del Mercato elettronico; **n. 4604238**;
    - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
  - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
  - Visti:
    - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
    - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
    - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
    - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

#### DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 626,04 (IVA esclusa) a favore della ditta **COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO**;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 763,77 IVA compresa, di cui 519,77 all'articolo di bilancio 302020602 – Hrdaware, euro 244,00 all' articolo di bilancio 103010206 – Assistenza e manutenzione software del budget di Dipartimento per l'e.f. 2018, UPB: S\_PATCLIN;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di

Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy)  
 Posta Certificata: [segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it](mailto:segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it)  
 coordinatore: [vincenzo.defazio@uniba.it](mailto:vincenzo.defazio@uniba.it)  
 tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524  
<http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche>  
 c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

- pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 20/11/2018

IL COORDINATORE  
Dott. Vincenzo De Fazio